

Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferisce l'assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 17 comma 4, stabilisce che i Comuni, o la Regione nei casi in cui la bonifica sia relativa ad un'area compresa nel territorio di più Comuni, approvino ed autorizzino l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati e fissino altresì l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione.

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 all'art. 10 comma 9 stabilisce che in sede di approvazione dei progetti definitivi e di autorizzazione degli interventi necessari alla loro attuazione, venga fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% dei costi stimati.

Con le garanzie finanziarie è stato introdotto uno strumento per assicurare la completa realizzazione degli interventi di bonifica nelle ipotesi in cui - per effetto di inadempimento, ritardo nell'adempimento oppure interruzione dei lavori - non siano stati eliminati i fattori di pressione sull'area interessata ovvero questi ultimi siano addirittura aumentati per la presenza di cantieri, di scavi, di smaltimenti non effettuati e comunque di attività non concluse.

Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione (ente garantito) per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato.

Parimenti risulta necessaria una regolamentazione della materia che assicuri, mediante l'individuazione di criteri e modalità per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie, omogeneità e chiarezza delle procedure e quindi maggiore efficacia della norma.

In via preliminare si osserva come il legislatore statale si sia limitato a stabilire unicamente l'entità minima delle garanzie finanziarie imponendo che le stesse non debbano essere inferiori al 20% del costo stimato dell'intervento.

In tal modo, il legislatore ha inteso rimarcare un ruolo decisivo degli enti territoriali demandando agli stessi la facoltà di determinare importi maggiori in seguito all'esame e alla valutazione del caso concreto.

In sede di determinazione si ritiene debba essere prestata particolare attenzione alla complessità e alla difficoltà dell'intervento di bonifica, considerando - a titolo esemplificativo - i possibili rischi di estensione dell'inquinamento all'ambiente circostante derivante anche dagli stessi lavori di bonifica ovvero la non piena conoscenza ex ante delle caratteristiche del sito oggetto di intervento.

Per contro, l'eventuale incremento del costo dell'intervento di bonifica conseguente a perizie suppletive e di varianti in corso d'opera, necessarie per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma tali da non richiedere una specifica approvazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99, deve essere compensato adeguando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

A conclusione di ogni singola fase, previa conforme certificazione del direttore dei lavori, l'ente garantito può prevedere un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate per l'intero intervento.

Va evidenziato che con L.R. 3/2000 la Regione Veneto ha delegato alle Province gran parte delle funzioni regionali in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art.17 del D.Lgs 22/97.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l'Ente garantito a favore del quale devono essere prestate le garanzie finanziarie è costituito dalla provincia territorialmente competente, ad eccezione dei casi

relativi a bonifiche che riguardano il territorio di più province, nel qual caso l'Ente Garantito è rappresentato dalla Regione.

Si sottolinea che le tematiche connesse con le garanzie finanziarie per gli interventi ambientali sono state oggetto di due riunioni con le Province.

Si evidenzia infine che l'aspetto relativo alle modalità di applicazione delle garanzie finanziarie agli interventi di bonifica è stato oggetto di una specifica riunione interregionale. In tal senso la Regione Piemonte, capofila sulle tematiche ambientali, ha già provveduto ad emanare una deliberazione applicativa, cui il presente Atto sostanzialmente si richiama.

Sulla base di quanto sopra si ritiene di sottoporre ad approvazione le modalità relative a "Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni" riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Giunta regionale

UDITO l'Assessore Renato Chisso, il quale, incaricato dell'istruzione sull'argomento in questione, ai sensi dell'art.33, comma 2 dello Statuto, da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 22/1997 art. 17;

VISTO il D.M. n. 471/1999;

VISTA la L.R. n. 3/2000;

delibera

art.1 - di approvare le modalità relative a "Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni" come riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

art.2 - di demandare all'organo deputato all'approvazione dei progetti definitivi di bonifica la definizione dell'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di azione sostitutiva, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali;

art.3 - di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni ed alle Province del Veneto, nonchè al Ministero per l'Ambiente.

(segue Allegato)

Allegato alla DGR n. 3962 del 10 dicembre 2004

Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, comma 4 ed all'art. 10 del D.M. n. 471/1999 è riferito ai soggetti per i quali siano state attivate la procedure di bonifica ai sensi del D.M. n.471/1999 art. 7 (Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza), art. 8 (Ordinanze) e art. 9 (Interventi ad iniziativa degli interessati), di seguito definiti richiedenti.

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art.14, attuano interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e misure di sicurezza.

Oltre a quanto stabilito per legge, di seguito si ritiene di fornire indicazioni operative in merito alle modalità connesse con le succitate garanzie.

Discorso a parte meritano invece le casistiche legate alla messa in sicurezza permanente, che sono trattate nella seconda parte del presente allegato.

1. Garanzie finanziarie per interventi di bonifica

Il D.M. 471/99 all'art. 10 comma 9 stabilisce che, in sede di approvazione dei progetti definitivi e di autorizzazione degli interventi necessari alla loro attuazione, venga fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% dei costi stimati.

Pertanto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, di cui all'art. 10 del D.M. n. 471/1999, deve indicare il costo stimato dell'intervento (IVA compresa), fissare l'entità ed i tempi per la presentazione delle garanzie finanziarie, la percentuale applicata per determinarne l'ammontare, nonché stabilire la cronologia dei lavori subordinandone l'avvio all'accettazione delle garanzie finanziarie prescritte.

L'entità delle garanzie finanziarie deve quindi essere determinata in seguito all'esame e alla valutazione del caso concreto, tenuto conto anche della complessità e della difficoltà dell'intervento di bonifica.

Concorrono alla determinazione dei costi complessivi anche:

1) i costi della certificazione dell'avvenuta corretta esecuzione dell'intervento di bonifica così come definiti dalla Provincia;

2) altri costi, sostenuti dagli Enti Pubblici durante la realizzazione della bonifica, quali ad esempio quelli derivanti dalle spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di attività tecniche di verifica, misurazione e campionatura. Tali costi, qualora non dettagliatamente previsti nel progetto, possono essere quantificati pari al 10% del costo stimato dell'intervento.

Inoltre, nel caso si verifichi un incremento della spesa dovuto all'introduzione di perizie suppletive e di varianti in corso d'opera, redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma tali da non richiedere una specifica approvazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99, sarà necessario incrementare l'importo delle garanzie finanziarie adeguandole al nuovo costo dell'opera.

Va da sé che ogni variante sostanziale dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, determina la necessità di ridefinire l'entità della garanzia già presentata.

Per quanto riguarda l'Ente garantito a favore del quale devono essere prestate le garanzie finanziarie si evidenzia che l'art. 6 della Legge Regionale n. 3 del 2000 ha delegato alle Province la gran parte delle funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Sulla base di quanto sopra, pertanto le garanzie finanziarie in oggetto devono essere prestate a favore della Provincia territorialmente competente, ad eccezione delle bonifiche riguardanti un'area compresa nel territorio di più Province nel qual caso le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore della Regione.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi decorre dal momento della comunicazione, al soggetto richiedente, di avvenuta accettazione da parte dell'Ente garantito delle garanzie finanziarie prestate, che deve essere formalizzata entro trenta giorni dal ricevimento delle garanzie stesse. La mancata comunicazione entro i termini suddetti implica la tacita accettazione della garanzia finanziaria prestata ed autorizza l'inizio degli interventi.

La presentazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento deve rispettare le condizioni appresso specificate, e va effettuata in uno dei modi previsti dall'art.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, come modificato dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175, art.128; in particolare:

- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito;
- Mediante polizza fideiussoria assicurativa; deve essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo

cauzioni” o il “ramo crediti”. Le stesse polizze fideiussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell’ente garantito. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.348.

L’ammontare delle somme da garantire in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita.

E’ necessario che le garanzie finanziarie possano essere rimosse dall’Ente garantito qualora - in presenza di comportamento commissivo e omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l’ingiustificata sospensione dell’attività, o da ogni altro comportamento che pregiudichi l’intervento di bonifica - sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, al ripristino ambientale dello stato di fatto, all’eventuale sistemazione dell’area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto compreso lo smaltimento dei rifiuti e la sistemazione finale dell’area, come da progetto approvato.

L’importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore (azienda di credito o assicurazione) dall’Ente garantito, a favore del quale le stesse sono state prestate, mediante notifica a mezzo raccomandata A/R del provvedimento amministrativo, che dispone, motivandola, l’escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Il pagamento dell’importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l’escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944, comma secondo, del codice civile l’Azienda/agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione del richiedente (debitore principale).

Il fideiussore assume l’obbligo di versare all’Ente garantito, sino alla concorrenza dell’importo massimo della garanzia, la somma che lo stesso ritenesse dovuta dal richiedente, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del richiedente stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

L’eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto dal fideiussore al soggetto beneficiario.

Le garanzie finanziarie avranno efficacia fino al momento della liberazione da parte della Provincia territorialmente competente conseguente alla certificazione, da parte della Provincia stessa, di avvenuta corretta esecuzione dell’intervento, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati all’Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 471/99.

La liberazione dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione al soggetto garantito dell’originale della garanzia prestata e l’invio di copia del provvedimento della Provincia competente che ne dispone lo svincolo.

Qualora l’intervento sia articolato e realizzato in fasi progettuali distinte, come previsto dall’art. 11 del D.M. n. 471/1999, lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l’intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta, a conclusione di ogni singola fase del progetto approvato, come certificato dalla direzione lavori ed attestato dalla Provincia competente per territorio.

2. Garanzie finanziarie per la messa in sicurezza permanente

La messa in sicurezza permanente necessita di una trattazione a parte; essa è disciplinata dal DM 471/99 art. 6, è definita all’art. 2. comma 1, lettera i) quale insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti

urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1.

Per tali interventi devono essere applicati 2 tipi di garanzie:

1. le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi in senso stretto, analogamente a quanto sopra specificato per gli interventi di bonifica.

Lo svincolo avverrà in applicazione dell'art.12. comma 3, a seguito della certificazione della Provincia competente per territorio che, ai sensi dell'art. 12 comma 2, secondo capoverso, accerta il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato, decorsi almeno cinque anni dall'effettuazione del primo controllo.

2. le garanzie finanziarie da prestare per le fase di post-chiusura, in quanto l'art. 6 comma 3 del DM 471/99 stabilisce che ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano ...le garanzie previste ... per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo e l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento.

L'ente garantito dovrà quindi definirne l'ammontare sulla base dei criteri e delle modalità individuate specificatamente dalla normativa nazionale e regionale di settore.